

Lazio, le Asl ritardano i pagamenti

Assistenza ambulatoriale, ritardi delle Asl nei pagamenti, richieste economiche e normative dell'Anisap (che rappresenta i laboratori privati) sono i temi affrontati dalla Regione Lazio, in un incontro tra l'assessore alla Sanità, Cosentino, e una delegazione Anisap, guidata dal presidente Cavaceppi. E così stato definito un programma di incontri tecnici, che si concluderanno la prima settimana di novembre.



Livorno, decolla il patto territoriale

Decolla il patto territoriale di Livorno. Il presidente della Società porto industriale Livorno (Spil) Massimo Guantini ha scritto al sindaco Gianfranco Lamberti rendendone noto che la Cassa depositi e prestiti ha erogato la prima quota contributiva a favore delle iniziative imprenditoriali inserite nel Patto territoriale di Livorno, che diventa così la prima città toscana a ottenere i contributi.

il documento

5

smessi al Prefetto anche al fine della eventuale verifica sulla congruità dell'azione di vigilanza.

6. Se nei luoghi in cui vengono realizzate opere non è esibita la prescritta concessione edilizia, o non è apposto il prescritto cartello, e comunque in tutti i casi di presunta violazione urbanistico-edilizia. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria danno immediata comunicazione, anche a mezzo telematico, al Presidente della giunta regionale, al sindaco e al dirigente. Il dirigente, entro le successive 48 ore, è tenuto ad inviare sul posto un agente di polizia giudiziaria e un tecnico per la verifica della regolarità delle opere e per la redazione di contestuale rapporto, anche se negativo, ai fini dell'adozione degli atti conseguenti. Il rapporto relativo alla sussistenza della violazione è inoltrato, anche a mezzo telematico, all'autorità giudiziaria e al presidente della giunta regionale. Il dirigente è tenuto ad adottare i provvedimenti di legge, anche di natura cautelare, entro le successive 24 ore.

7. La vigilanza in ordine alla repressione dei reati di abusivismo edilizio esercitata anche da un apposito nucleo interforze istituito dal Prefetto e, nell'ambito delle direttive da questi impartite, dal personale addetto a specifici piani coordinati di controllo del territorio, a norma dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, "c) - l'art. 6 è sostituito dal seguente: "Art. 6 - (Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del progettista, del costruttore e del direttore dei lavori) -

"1. Il titolare della concessione, il committente, il costruttore-appaltatore, il progettista ed il direttore dei lavori sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistico-edilizia, e di tutela storico-artistica e paesaggistica-ambientale, alle previsioni di piano, nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle della concessione ad edificare e alle modalità esecutive stabilite nel medesimo. Essi sono, altresì, sottoposti alle sanzioni previste dalle normative predette e, solidalmente, alle spese di demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi salvo che dimostrino che la violazione non è dipesa da loro comportamento.

2. Il direttore dei lavori non è responsabile, se ha segnalato agli altri soggetti obbligati la violazione delle prescrizioni della concessione edilizia, con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 15, e fornisce al dirigente contemporaneamente e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto alla concessione, il direttore dei lavori è, altresì, tenuto a rinviare all'incarico all'atto della comunicazione resa al dirigente. In caso contrario, il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale cui appartiene il direttore dei lavori. Detta violazione è sanzionata con la sanzione disciplinare della sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.

3. L'esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in totale difformità dalla medesima comunicata dal dirigente all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, costituisce grave negligenza professionale agli effetti dell'esclusione dell'impresa dalle procedure di affidamento di lavori pubblici. L'articolo 7 è sostituito dal seguente: "Art. 7 - (Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali) - "1. Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso, per caratteristiche tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione, da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto, tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso, con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Il dirigente, accertata l'esecuzione di opere o di interventi urbanistico-edilizi in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi del successivo articolo 8, inquina la demolizione ovvero la rimozione in pristino, entro il termine di trenta giorni dall'ordine di sospensione dei lavori, ove emanato. Nel caso di opere realizzate in assenza di concessione edilizia ed in contrasto con gli strumenti urbanistici, la demolizione è effettuata secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 2.

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dei luoghi entro novanta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione di demolizione, il bene e l'area di sedime sono acquisite, di diritto e gratuitamente, al patrimonio del comune. L'area acquisita non può essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

4. L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, nel termine di cui al comma 3, notificata all'interessato, costituisce titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione del trasferimento della proprietà, a titolo gratuito, nei registri immobiliari. Con ordinanza del dirigente è disposta la demolizione dell'opera acquisita ed il ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Con deliberazione del comune, sentita l'amministrazione competente alla tutela del vincolo, ove esistente, può essere dichiarata l'esistenza di prevalenti interessi pubblici che escludono l'adozione della predetta ordinanza. Non è consentita quest'ultima dichiarazione se l'opera contrasta con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali o se riguarda aree od immobili soggetti ai vincoli di inedificabilità imposti da norme statali e regionali. L'eventuale sequestro delle opere abusive, disposte dal giudice penale, non impedisce l'accesso al custode giudiziario e ai soggetti incaricati della demolizione, autorizzati dal giudice stesso, che provvede, mediante consulente tecnico, alla ricognizione dello stato di fatto, ai fini dell'acquisizione della prova del reato. È fatto divieto di nominare custode giudiziario dell'immobile soggetto a sequestro penale il responsabile dell'abuso o persone con lui conviventi. Al responsabile dell'abuso spetta l'onere finanziario relativo al compenso del custode giudiziario, determinato nel provvedimento di nomina. In caso di opere di ampliamento o sopraelevazione di fabbricati esistenti, si

L'INTERVENTO

«Iter accelerati e più repressione»

UGO CAVALLERA - Assessore Regione Piemonte e Coordinatore assessori all'Ambiente per la Conferenza delle Regioni

Il disegno di legge in materia di repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28.02.1985 n. 47 rientra nel più ampio contesto delle misure volte alla tutela dell'ambiente. Lo schema del disegno di legge proposto è volto principalmente a potenziare gli strumenti e le misure di repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincolo ambientale, storico, artistico, archeologico, paesistico e idrogeologico.

È una legge che va nella direzione di accelerare e snellire le procedure in materia di abusivismo e di potenziare la repressione degli abusi edilizi nelle aree vincolate e, pertanto, non può che essere ritenuta prioritaria anche dalle Regioni.

In particolare, nella Regione Pie-

monte, appartenente all'Autorità di Bacino del Po, esplicano i propri effetti le pianificazioni di bacino previste dalla legge 183/1989, rientrante nell'ambito di applicazione del Capo II della proposta di legge.

L'Autorità di bacino del Po ha infatti già predisposto un primo piano stralcio del piano di assetto idrogeologico, il Piano stralcio delle Fasce fluviali (PSFF) approvato con DPCM 24.7.1998, oggi vigente, ed un secondo piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) di cui è stato adottato il progetto (in data 11.5.1999), entrambi con ripercussioni in termini di limitazioni di uso del suolo su tutto il territorio della regione Piemonte, appartenente integralmente al bacino del Po.

Uno degli obiettivi prioritari del Piano di bacino è proprio quello

di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici ed ambientali, il recupero degli ambienti fluviali e del sistema delle acque, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi, la stabilizzazione ed il consolidamento dei terreni.


È ovvio, pertanto, che il raggiungimento di tali obiettivi è fattibile solo attraverso una politica territoriale adeguata anche a livello comunale attraverso la propria strumentazione urbanistica, che deve recepire le limitazioni imposte dal piano di bacino, ma anche attraverso il rispetto di tali norme da parte del privato nell'interesse pubblico.

In generale gli assessori all'Am-

biente ritengono indispensabile accentuare l'attenzione sul ripristino ambientale, al fine di "restaurare" i luoghi e di "restituire" al territorio la propria naturalità, oltre al reperimento di risorse che possa consentirne una reale fattibilità.

Questi concetti sono stati anche sottolineati da tutte le Regioni nel parere espresso nella Conferenza unificata del 23 settembre 1999, indicando l'opportunità di inserire nel disegno di legge la previsione di specifici procedimenti e risorse finanziarie finalizzati ad effettuare i ripristini ambientali delle aree in cui sono avvenute le demolizioni, in considerazione che tali interventi appaiono indispensabili nell'interesse pubblico tanto quanto la concreta demolizione delle opere abusive.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO



procede alla sola demolizione e al ripristino dei luoghi, a spese dei responsabili dell'abuso. Per le opere abusive, se non già eseguita, incaricano, entro il termine prefissato, le strutture tecnico-operative del Ministero della difesa nei modi previsti dall'articolo 27. "l'articolo 13 è sostituito dal seguente: "Art. 13 - (Accertamento di conformità) - "1. La domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria è ammessa fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 7, comma 3, per i casi di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell'ordinanza del dirigente di cui al primo comma dell'articolo 9; nel termine di cui al primo comma dell'articolo 12, nei casi di parziale difformità, ovvero, nel caso di opere eseguite in assenza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 10, e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso può ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria quando l'opera eseguita in assenza della concessione o dell'autorizzazione è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda. Alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria è allegata, a pena di irricevibilità, una dichiarazione di un professionista abilitato che attesti le predette conformità. Ai fini di tale attestazione il professionista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.

2. Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il dirigente si pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.

3. Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di obbligazione, di una somma pari al doppio del contributo di concessione, ovvero, nei soli casi di gratuità della concessione a norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

4. Per i casi di parziale difformità, l'obbligazione è calcolata con riferimento alla sola parte di opera difforme dalla concessione. L'autorizzazione in sanatoria è subordinata al pagamento di una somma determinata dal Sindaco nella misura da lire cinquecentomila a due milioni. L'articolo 14 è sostituito dal seguente: "Art. 14 (Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici) - "1. Quando è accertata l'esecuzione di opere da parte di soggetti diversi da quelli di cui al precedente articolo 5 in assenza di concessione

giudice con la sentenza di condanna dispone, quale misura accessoria, la demolizione delle opere abusive, se non già eseguita, incaricano, entro il termine prefissato, le strutture tecnico-operative del Ministero della difesa nei modi previsti dall'articolo 27. "l'articolo 13 è sostituito dal seguente: "Art. 13 - (Accertamento di conformità) - "1. La domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria è ammessa fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 7, comma 3, per i casi di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell'ordinanza del dirigente di cui al primo comma dell'articolo 9; nel termine di cui al primo comma dell'articolo 12, nei casi di parziale difformità, ovvero, nel caso di opere eseguite in assenza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 10, e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso può ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria quando l'opera eseguita in assenza della concessione o dell'autorizzazione è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda. Alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria è allegata, a pena di irricevibilità, una dichiarazione di un professionista abilitato che attesti le predette conformità. Ai fini di tale attestazione il professionista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.

2. Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il dirigente si pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.

3. Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di obbligazione, di una somma pari al doppio del contributo di concessione, ovvero, nei soli casi di gratuità della concessione a norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

4. Per i casi di parziale difformità, l'obbligazione è calcolata con riferimento alla sola parte di opera difforme dalla concessione. L'autorizzazione in sanatoria è subordinata al pagamento di una somma determinata dal Sindaco nella misura da lire cinquecentomila a due milioni. L'articolo 14 è sostituito dal seguente: "Art. 14 (Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici) - "1. Quando è accertata l'esecuzione di opere da parte di soggetti diversi da quelli di cui al precedente articolo 5 in assenza di concessione

ad edificare, ovvero in totale o parziale difformità dalla medesima, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato, o di enti pubblici, nonché del demanio marittimo ai sensi degli articoli 54 e 55 del R.d. 30 marzo 1942, n. 327, il dirigente, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, ordina la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo. La demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi è eseguita a cura del Prefetto ed a spese dei responsabili dell'abuso, avvalendosi delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa di cui all'articolo 27. "g) - all'articolo 17, comma 1, sono aggiunte, dopo le parole "di diritti reali", le parole "ovvero la locazione" e dopo le parole "dell'alienante", le parole "ovvero del locatario". h) l'art. 27 è sostituito dal seguente: "Art. 27 - (Demolizione di opere) - "1. In tutti i casi in cui la demolizione rientra nella competenza del Comune, essa è disposta dal dirigente secondo l'ordine cronologico delle ordinanze di demolizione o sulla base di criteri generali di priorità delle demolizioni, preventivamente determinate dal comune. In alternativa a detto ordine, è facoltà del Comune predisporre, entro il mese di dicembre di ogni anno, un piano, comprensivo di valutazione tecnico-economica delle demolizioni da eseguire entro l'anno successivo, indicando l'ordine di priorità delle demolizioni stesse. I relativi lavori sono affidati dal comune ai sensi della normativa vigente. La demolizione delle opere abusive rientra nelle attività per le quali possono essere utilizzati anche i lavoratori di cui all'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le disposizioni del presente comma si applica a tutti i soggetti competenti, ai sensi della presente legge, alla demolizione di opere abusive, in quanto compatibili. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori il dirigente ne dà notizia al Prefetto il quale potrà avvalersi delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base della convenzione stipulata fra il Ministero dei lavori pubblici ed il Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 56, della legge 23/12/96, n. 662.

3. Ai fini di cui al comma 1, sono lavori demolizione i lavori, le forniture ed i noli a caldo, finalizzati all'abbattimento, con mezzi meccanici o tramite esplosivi, di manufatti abusivi, realizzati su suoli pubblici e privati. Sono esclusi dai predetti lavori le operazioni di sgombero delle macerie, di bonifica del territorio e di ripristino ambientale dello stato dei luoghi.

4. Entro il mese di dicembre di ogni anno, il dirigente o il responsabile, hanno l'obbligo di dare notizia al Prefetto dei casi in cui sono decorsi sei mesi dall'ordinanza

di demolizione, ovvero sono trascorsi i termini del piano di cui al comma 1. "i) l'articolo 29 è sostituito dal seguente: "Art. 29 - (Varianti agli strumenti urbanistici e poteri normativi delle Regioni) - "1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni disciplinano l'adozione e l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali, finalizzati al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, esistenti al 31 dicembre 1993, entro un quadro di convenienza economica e sociale, e in conformità con le previsioni dei Piani territoriali paesistici e dei piani urbanistici territoriali già approvati. Le regioni provvedono altresì, nell'ambito delle disponibilità dei propri bilanci al finanziamento dei suddetti interventi di recupero urbanistico. Le varianti si attengono ai seguenti elementi fondamentali: a) realizzazione di un'adeguata urbanizzazione primaria e secondaria rispetto, tutela e valorizzazione degli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesistico ambientale, idrogeologico; c) razionale inserimento territoriale ed urbano dell'insediamento 2. La regione stabilisce, altresì: a) i criteri, i limiti e i tempi ai quali si attengono i comuni per l'individuazione e la perimetrazione degli insediamenti abusivi; b) i criteri, i limiti e i tempi ai quali si attengono i comuni qualora gli insediamenti abusivi ricadano in zona dichiarata sismica; c) i casi in cui la formazione delle varianti è obbligatoria; d) le procedure per l'approvazione delle varianti, ed i casi nei quali non è richiesta l'approvazione regionale; e) i criteri per la formazione dei consorzi, anche obbligatori, fra i proprietari di immobili anche ai fini della realizzazione o l'adeguamento delle urbanizzazioni a carico dei predetti consorzi; f) il programma finanziario dell'attuazione degli interventi previsti, ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni; g) la definizione degli oneri di urbanizzazione e le modalità di pagamento degli stessi in relazione alla tipologia edilizia, alla destinazione d'uso, alla ubicazione, al convenzionamento, anche mediante atto unilaterale d'obbligo, da parte dei proprietari degli immobili.

3. Decorso il termine di cui al comma 1, e fino all'emanazione della disciplina regionale, gli insediamenti realizzati in tutto o in parte abusivamente, fermi restando gli effetti della mancata presentazione dell'istanza di cui al Capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 possono formare oggetto di apposite varianti agli strumenti urbanistici al fine del loro recupero urbanistico, nel rispetto dei principi di cui al comma 1 e delle previsioni di cui alle lettere e), f), g) del comma 2.

4. Nell'ambito delle varianti di cui al presente articolo, è consentita la predisposizione da parte di soggetti pubblici e privati di proposte di fattibilità e di attuazione, finalizzate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e di recupero urbanistico ed edilizio, volte alla riqualificazione del tessuto edilizio urbano e alla coesione economica e sociale delle aree interessate dall'abusivismo. "

5. all'articolo 32 è aggiunto, infine, il seguente comma: "7. L'autorizzazione di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1260, è rilasciata dal comune sentito il competente Osservatorio astronomico. Sono altresì attribuite al comune le competenze, ai sensi della predetta legge, del Ministero dei lavori pubblici. Nulla è innovato per quanto attiene alle competenze attribuite dalle leggi citate ai Ministeri della ricerca scientifica e per i beni e le attività culturali.

Capo III Disposizioni finali

Art. 9 - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di lire 10.000 milioni per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione per la concessione ai Comuni di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione di opere abusive. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori dell'abuso. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito l'amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto-legislativo 26/02/99, n. 46. Qualora i comuni non rimborsino le anticipazioni nei tempi e nelle modalità stabilite il Ministro dell'Interno provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti, trattandone le relative somme da fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni stessi. Gli oneri per gli interessi relativi alla provvista da parte della Cassa depositi e prestiti, valutati in lire 450 milioni annui a decorrere dall'anno 2000, sono posti a carico del bilancio dello Stato.

2. Fermo restando quanto previsto l'articolo 2, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 49, comma 7, della legge 27/12/97, n. 449, una quota non inferiore al cinque per cento dei proventi di cui agli art. 15 e 18 della legge 28/01/97, n. 10, è destinata dai Comuni, prioritariamente per interventi di riqualificazione ambientale e per l'attuazione delle varianti di recupero urbanistico. Per le medesime finalità sono utilizzati gli eventuali maggiori introiti derivanti dall'alienazione delle aree acquisite al patrimonio comunale, nonché le indennità previste all'art. 5, comma 2, lettera c). All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 450 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo 1.

